



# CITTA' DI VIBO VALENTIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 70  
del Registro

Oggetto:

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE .**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **venticinque** del mese di **Settembre** alle ore 17:40 con il proseguo, nella Residenza Municipale, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di 1^ Convocazione.

Presiede l'adunanza l' **AVV. STEFANO LUCIANO** in qualità di Presidente del Consiglio.

Il Presidente procede all'appello nominale dei seguenti consiglieri eletti in carica:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) <i>LUCIANO STEFANO</i>	Presidente	SI
2) <i>URSIDA STEFANIA</i>	Vice Presidente	SI
3) <i>BUCCARELLI UMBERTO</i>	Consigliere	NO
4) <i>FATELLI ELISA</i>	Consigliere	SI
5) <i>LA GROTTA MARIA ROSARIA</i>	Consigliere	SI
6) <i>MURATORE GIUSEPPE ROBERTO</i>	Consigliere	SI
7) <i>POLICARO GIUSEPPE</i>	Consigliere	SI
8) <i>PALAMARA ANGELO</i>	Consigliere	SI
9) <i>TEDESCO FRANCESCANTONIO</i>	Consigliere	SI
10) <i>LO SCHIAVO FILIPPO</i>	Consigliere	SI
11) <i>COLLOCA GIUSEPPINA</i>	Consigliere	SI
12) <i>SARLO CLAUDIA</i>	Consigliere	SI
13) <i>GIOIA CLAUDIA</i>	Consigliere	SI
14) <i>POLISTINA GREGORIO</i>	Consigliere	SI
15) <i>SERVELLI IVAN</i>	Consigliere	SI
16) <i>LO BIANCO ALFREDO ANTONIO</i>	Consigliere	SI
17) <i>MERCADANTE SAMANTHA</i>	Consigliere	SI
18) <i>DE LORENZO ROSANNA</i>	Consigliere	NO
19) <i>VALIA CARMELA</i>	Consigliere	NO
20) <i>LO SCHIAVO ANTONIO MARIA</i>	Consigliere	SI
21) <i>CUTRULLA' GIUSEPPE</i>	Consigliere	SI
22) <i>RUSSO GIOVANNI</i>	Consigliere	SI
23) <i>FIORILLO MARIA</i>	Consigliere	NO
24) <i>CONTARTESE PASQUALE</i>	Consigliere	SI
25) <i>FALDUTO SABATINO</i>	Consigliere	SI
26) <i>ROSCHETTI ANTONINO</i>	Consigliere	SI
27) <i>PILEGI LOREDANA PATRIZIA C.</i>	Consigliere	SI
28) <i>MASSARIA ANTONIA</i>	Consigliere	SI
29) <i>SCHIAVELLO ANTONIO</i>	Consigliere	SI
30) <i>FALDUTO ROSSANA</i>	Consigliere	SI
31) <i>TOMAINO ROSARIO</i>	Consigliere	NO
32) <i>ARCELLA RAFFAELE</i>	Consigliere	SI

Consiglieri presenti n. **27** su **32** componenti il Consiglio Comunale.

Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, **DOTT. MICHELE FRATINO**

E' presente il Sindaco **DOTT. ELIO COSTA** con diritto di voto.

Sono presenti i seguenti Assessori Comunali:**SCRUGLI-PUGLIESE-BELLANTONI-LOMBARDO-FRANZE'-RUSSO-PASCALE**

La seduta è Pubblica

E' altresì presente il Presidente del Collegio dei Revisori;

Preliminarmente , il Consigliere Sarlo chiede l'inversione dell'o.d.g. del punto 8) relativo “ Modifica del Regolamento Comunale- “Convocazione Consiglio Comunale in forma Telematica” al punto 5) , subito dopo la discussione della proposta di cui all'oggetto;

Il Presidente, pone ai voti per appello nominale, come richiesto dai consiglieri Cutrullà, Russo e Ursida, l'approvazione per l'inversione del punto 8) posto all'o.d.g. odierno al punto 5);

Eseguita la avotazione si ottiene il seguente risultato;

Consiglieri presenti e votanti 27 + Sindaco 28

Voti favorevoli 19 ( Costa, Fatelli, La Grotta, Muratore, Policaro, Luciano, Palamara, Arcella, Tedesco, Lo Schiavo F. Falduto R., Colloca, Sarlo, Gioia, Polistina, Servelli, Lo Bianco, Mercadante, Schiavello),  
Voti contrari 9 (Lo Schiavo A., Cutrullà, Russo, Ursida, Contartese, Massaria, Falduto S., Roschetti, Pilegi), pertanto con 19 voti favorevoli e 9 contrari viene approvato l'inversione dell'o.d.g. del punto 8) “Modifica del Regolamento Comunale- “Convocazione Consiglio Comunale in forma Telematica” al punto 5, per come richiesto dal Consigliere Sarlo;

### **Il Presidente**

Pone in discussione la proposta n., 41 avente ad oggetto: “ Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art. 24,D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175- ricognizione partecipazione possedute”-, presentata dal Settore 8, Bilancio e Affari Finanziari:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- 
- ? il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;
  - ? lo scopo del processo di razionalizzazione è di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”;
  - ? il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”:
    - eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
    - soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
    - eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
    - aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
    - contenimento dei costi di funzionamento;

- ? il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una "relazione" nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano;
- ? la stessa è oggetto d'approvazione da parte dell'organo assembleare, in modo che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:
    - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
    - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
    - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
    - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
    - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
  - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;
- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra

richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che il Comune di Vibo Valentia con deliberazione consiliare n. 75 del 20 dicembre 2013, ha inteso dismettere tutte le partecipate dell'Ente e che – a fronte di tale atto – non si è proceduto da parte della precedente amministrazione, non ricorrendovi la fattispecie, ad approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie nei termini normativi previsti del 31.03.2015;

Rilevato che si è conclusa positivamente solo la vendita delle quote societarie della società “ S.A.C.A.L. S.p.A.”; mentre per le rimanenti società “ Vibo Sviluppo”, “Progetto Magna Graecia” e “ Consorzio per lo sviluppo Industriale della provincia di Vibo Valentia” la vendita è stata infruttuosa, quindi le stesse sono state invitate a procedere alla liquidazione delle quote entro 12 mesi in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile, così come previsto dal comma 569 dell'art. 1 della L.

147/2013;

Considerato che l'Ente ha rinnovato la richiesta - già a suo tempo inoltrata e reiterata - rivolta alle società, di liquidare il valore della quota in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437 - ter, secondo comma, del codice civile, invitandole altresì, ove mai non avessero provveduto, a formalizzare all'interno di ciascuna Assemblea dei soci;

Ritenuto, alla luce di quanto detto, che dall'esame ricognitivo di tutte le società partecipate, il Comune di Vibo Valentia non detiene ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 611 della L. 190/2014 e s.m.i., alcuna partecipazione in società, in quanto gli effetti indotti dalla norma imperativa pubblicistica, sono identificabili nella cessazione per legge del rapporto giuridico societario rispetto al socio pubblico che abbia proceduto a porre in essere, senza successo, le procedure di dismissione e/o di recesso unilaterale;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione in data 21/04/2016 prot. n. 19515 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che la presente proposta verrà trasmessa al Parere dei Revisori dei Conti per il parere di competenza;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

### **DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertando che il Comune di Vibo Valentia, ha già provveduto a porre in essere tutti gli atti necessari per la dismissione delle stesse, dando atto pertanto, che l'Ente non detiene partecipazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 611 della L. 190/2014 e s.m.i., in quanto gli effetti indotti dalla norma imperativa pubblicistica, sono identificabili nella cessazione per legge del rapporto giuridico societario rispetto al socio pubblico che abbia proceduto a porre in essere, senza successo, le procedure di dismissione e/o di recesso unilaterale;
2. che l'Ufficio Avvocatura competente provveda, in base ai criteri dell'art. 2437 ter, secondo comma, del codice civile, viste le reiterate richieste dell'Ente per la liquidazione delle quote, a porre in essere tutti gli atti necessari nei confronti delle società dismesse al fine di tutelare gli

interessi dell'Ente;

3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

---

**Il Presidente** concede la parola all'Assessore Pugliese , il quale relazione in merito;

Conclusa la relazione il Presidente apre la discussione;

Interviene il Consigliere Russo, il quale chiede che venga data lettura della proposta presentata;

L'Assessore dà lettura della proposta;

Il Presidente, prima di aprire la discussione da letture delle note di “ Vibo Sviluppo S.p:A.”, trasmesse dal Sindaco in data odierna con nota n.41248, e chiede chiarimenti alla D.ssa Teti;

La D.ssa Teti fornisce i chiarimenti per come richiesti dal Presidente, specificando che le note di “Vibo Sviluppo”, non sono attinenti con la proposta sopra riportata;

Interviene il Consigliere Policaro, il quale presenta e da lettura di un emendamento che di seguito si trascrive :

**“Il sottoscritto Consigliere Comunale con la presente sottopone al Consiglio Comunale il seguente emendamento alal proposta di deliberazione di cui all'oggetto.**

- **Di aggiungere al punto 1 del deliberato dopo le parole “atti” e prima di “ necessari” la locuzione “ DELIBERATIVI”**

Su detto emendamento, sono stati apposti i pareri favorevoli dal Dirigente, dal Presidente del Collegio dei Revisori e dal Segretario Generale;

Il Presidente, pone ai voti per alzata di mano , l'approvazione dell'emendamento sopra riportato, presentato dal consigliere Policaro;

Eseguita la votazione di ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti 17 + Sindaco 18 ( Costa, Fatelli, La Grotta, Muratore, Policaro, Luciano, Palamara, Arcella, Tedesco, Lo Schiavo F. Falduto R., Colloca, Sarlo, Gioia, Polistina, Servelli, Lo Bianco, Mercadante), pertanto con 18 voti favorevoli viene approvato l'emendamento di cui sopra presentato dal consigliere Policaro;

Si dà atto che entrano i consiglieri Lo Schiavo A., Cutrullà, Russo, Ursida, Contartese, Massaria, Falduto S., Pilegi Schiavello, consiglieri presenti 26;

Il Presidente apre la discussione sulla proposta n. 41 avente ad oggetto: “Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175- ricognizione partecipazione possedute”, per come emendata ;

Interviene il Consigliere Lo Schiavo A, e pone delle domande alla Dirigente D.ssa Teti;

La D.ssa Teti fornisce i chiarimento per come richiesti dal consigliere Lo Schiavo A.,

Interviene altresì il Consigliere Muratore,

Ore 18.30 Presidenza Ursida;

Replica il Consigliere Lo Schiavo A. e pone delle domande al Segretario Generale;

Il Segretario Generale chiarisce alcuni aspetti procedurali in merito alla dismissione delle partecipate;

Si dà atto che alle ore 18.40 entrano i consiglieri Tomaino e Fiorillo e alle ore 18.45 il consigliere Roschetti consiglieri presenti 29;

Gli interventi continuano con il consigliere Arcella il quale pone delle domande al Segretario Generale;

Il Segretario Generale fornisce chiarimenti;

Gli interventi continuano con il consigliere Policaro;

Il Presidente, non registrando altri interventi pone ai voti, per appello nominale, per come richiesto dai consiglieri Lo Schiavo A., Pilegi e Massaria, l'approvazione della proposta n. 41 avente ad oggetto: “ Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175- ricognizione partecipazione possedute” , per come emendata;

Il Presidente, domanda al Segretario se la pratica è corretta ai fini della votazione e corredata dai necessari pareri.

Il Segretario da risposta affermativa;

Eseguita la votazione si ottiene il seguente risultato;

Consiglieri presenti e votanti 27 + Sindaco 28

Voti favorevoli 18 ( Costa, Fatelli, La Grotta, Muratore, Policaro, Luciano, Palamara, Arcella, Tedesco, Lo Schiavo F. Falduto R., Colloca, Sarlo, Gioia, Polistina, Servelli, Lo Bianco, Mercadante);

Voti contrari 11 (Lo Schiavo A., Cutrullà, Russo, Ursida, Contartese, Massaria, Falduto S., Roschetti, Pilegi, Tomaino, Fiorillo), pertanto con 18 voti favorevoli e 11 contrari viene approvata la proposta “ Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175- ricognizione partecipazione possedute” , per come emendata”;

Si dà atto che durante la votazione sono intervenuti per dichiarazione di voto i consiglieri Lo Schiavo A. e Falduto Sabatino;

Si dà atto che gli interventi della seduta sono riportati come da archivio multimediale sulla HOME del Comune di Vibo Valentia sotto la voce “ MAGNETOFONO”;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- 
- ? il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;
  - ? lo scopo del processo di razionalizzazione è di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”;
  - ? il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”:
    - eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
    - soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
    - eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
    - aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
    - contenimento dei costi di funzionamento;
  - ? il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una “relazione” nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano;

? la stessa è oggetto d'approvazione da parte dell'organo assembleare, in modo che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che il Comune di Vibo Valentia con deliberazione consiliare n. 75 del 20 dicembre 2013, ha inteso dismettere tutte le partecipate dell'Ente e che – a fronte di tale atto – non si è proceduto da parte della precedente amministrazione, non ricorrendovi la fattispecie, ad approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie nei termini normativi previsti del 31.03.2015;

Rilevato che si è conclusa positivamente solo la vendita delle quote societarie della società “ S.A.C.A.L. S.p.A.”; mentre per le rimanenti società “ Vibo Sviluppo”, “Progetto Magna Graecia” e “ Consorzio per lo sviluppo Industriale della provincia di Vibo Valentia” la vendita è stata infruttuosa, quindi le stesse sono state invitate a procedere alla liquidazione delle quote entro 12 mesi in base al criterio stabilito dall'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile, così come previsto dal comma 569 dell'art. 1 della L. 147/2013;

Considerato che l'Ente ha rinnovato la richiesta - già a suo tempo inoltrata e reiterata - rivolta alle società, di liquidare il valore della quota in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437 - ter, secondo comma, del codice civile, invitandole altresì, ove mai non avessero provveduto, a formalizzare all'interno di ciascuna Assemblea dei soci;

Ritenuto, alla luce di quanto detto, che dall'esame ricognitivo di tutte le società partecipate, il Comune di Vibo Valentia non detiene ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 611 della L. 190/2014 e s.m.i., alcuna partecipazione in società, in quanto gli effetti indotti dalla norma imperativa pubblicistica, sono identificabili nella cessazione per legge del rapporto giuridico societario rispetto al socio pubblico che abbia proceduto a porre in essere, senza successo, le procedure di dismissione e/o di recesso unilaterale;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione in data 21/04/2016 prot. n. 19515 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che la presente proposta verrà trasmessa al Parere dei Revisori dei Conti per il parere di competenza;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevoli del Collegio dei Revisori prot. n. 38897 dell'11.9.2017;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge, che ha riportato il seguente risultato:

Voti favorevoli 18 (Costa, Fatelli, La Grotta, Muratore, Policaro, Luciano, Palamara, Arcella, Tedesco, Lo Schiavo F. Falduto R., Colloca, Sarlo, Gioia, Polistina, Servelli, Lo Bianco, Mercadante);

Voti contrari 11 (Lo Schiavo A., Cutrullà, Russo, Ursida, Contartese, Massaria, Falduto S., Roschetti, Pilegi, Tomaino, Fiorillo);

### **DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertando che il Comune di Vibo Valentia, ha già provveduto a porre in essere tutti gli atti deliberativi necessari per la dismissione delle stesse, dando atto pertanto, che l'Ente non detiene partecipazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 611 della L. 190/2014 e s.m.i., in

quanto gli effetti indotti dalla norma imperativa pubblicistica, sono identificabili nella cessazione per legge del rapporto giuridico societario rispetto al socio pubblico che abbia proceduto a porre in essere, senza successo, le procedure di dismissione e/o di recesso unilaterale;

2. che l'Ufficio Avvocatura competente provveda, in base ai criteri dell'art. 2437 ter, secondo comma, del codice civile, viste le reiterate richieste dell'Ente per la liquidazione delle quote, a porre in essere tutti gli atti necessari nei confronti delle società dismesse al fine di tutelare gli interessi dell'Ente;
3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 6.

**Il Presidente** del Consiglio mette ai voti la proposta di immediata esecutività, che ottiene il seguente risultato dallo stesso proclamato:

PRESENTI	N. 27 + Sindaco 28
VOTANTI	N. 28
FAVOREVOLI	N 18
CONTRARI	N 11

Per effetto dell'intervenuta votazione

### **DELIBERA**

Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134- comma 4- del D.Lgs n. 267/2000

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267**

**Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</b>	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica  Data 31/07/2017  <i>Il Responsabile</i> <i>f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI</i>
--	--

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</b>	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile  Data 31/07/2017  <i>Il Responsabile</i> <i>f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI</i>
--	---

Letto e Sottoscritto

*Il Presidente del Consiglio*  
*f.to D.ssa Stefania Ursida*

*Il Segretario Generale*  
*f.to DOTT. MICHELE FRATINO*

*E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.*

*Vibo Valentia, li*

***Il Segretario Generale  
Dott. Michele FRATINO***

### **ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO**

La presente deliberazione

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Sarà esecutiva in data 25/09/2017, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;  
comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia li, 25/09/2017

***Il Segretario Generale  
F.to DOTT. MICHELE FRATINO***